

**Disegno di legge concernente:
"Disposizioni di modifica della normativa regionale
in materia di accesso alle prestazioni sociali"**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

le modifiche normative introdotte con il disegno di legge regionale in esame sono finalizzate ad adeguare la legislazione regionale in materia di accesso a talune prestazioni sociali, ai principi del diritto comunitario ed ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza tanto della Corte di Giustizia UE, quanto della giustizia nazionale, sia ordinaria che amministrativa. Le disposizioni attualmente vigenti prevedono dei requisiti di prolungata residenza o svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale e regionale per i soggetti beneficiari degli interventi socio-assistenziali.

Tali disposizioni tuttavia, sebbene non prevedano espressamente uno specifico requisito di cittadinanza, nell'introdurre criteri legati ad una residenza estremamente prolungata in regione, danno origine indirettamente a un *favor* nei confronti dei soggetti che più facilmente possono soddisfare quei criteri, ovvero i cittadini italiani residenti nel territorio regionale, a scapito dei soggetti di differente nazionalità. Tale *favor* opera pertanto una discriminazione nei confronti di questi ultimi soggetti, discriminazione illegittima, poiché in contrasto con l'art. 12 del Trattato sulla Comunità Europea e con la normativa comunitaria e nazionale da esso discendente.

Nel ddl in esame sono state così abrogate le disposizioni che prevedono norme di favore a vantaggio dei corregionali all'estero o ai loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, così come a vantaggio degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia, poiché tali disposizioni si pongono parimenti in contrasto col principio comunitario di non discriminazione.

Tuttavia l'aspetto di maggiore importanza riguarda la nuova individuazione della platea di soggetti destinatari degli interventi sociali, che tiene in ogni caso conto della necessità di una certa stabilità nel rapporto fra essi e il territorio di residenza con l'appartenenza alla comunità regionale.

La modifica dei testi legislativi interessati si è quindi orientata principalmente nel senso di individuare delle categorie di soggetti "protetti", accanto ai cittadini italiani e degli altri paesi membri dell'UE, da ammettere ai benefici del welfare. Tali soggetti infatti, pur essendo cittadini extra-comunitari, godono, in virtù della normativa statale, recettiva di disposizioni comunitarie, di parità di trattamento con i cittadini UE, come del resto riconosciuto, oltre che da autorevole dottrina, anche da copiosa giurisprudenza, anche in questo caso sia comunitaria che nazionale e in quest'ultimo ambito tanto ordinaria che amministrativa.

Tali categorie di soggetti "protetti", individuate da disposizioni volte a favorire l'integrazione sociale degli immigrati e la loro tutela a condizioni di parità con il cittadino italiano, possono quindi essere individuate in: i) familiari di cittadini comunitari (in base all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE, recepita in Italia col d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); ii) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in base all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, recepita in Italia col d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3); iii) rifugiati o titolari di protezione sussidiaria (in base all'art. 28 della direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia col d.lgs. 19 novembre 2007, n. 51).

Al fine di assicurare la medesima considerazione a tutti gli stranieri residenti nel territorio regionale in possesso del requisito soddisfatto dai lungamente soggiornanti, si è ritenuto di estendere anche a tali soggetti, così come individuati dall'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la

fruizione dei medesimi benefici, operando, di fatto, una estensione della normativa comunitaria (direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003).

Per tutte le categorie di soggetti ammessi ai benefici è stato comunque previsto l'obbligo di residenza in Friuli Venezia Giulia per un periodo, relativamente breve, di almeno ventiquattro mesi e ciò al fine di far salva in ogni caso l'esigenza che i destinatari degli interventi siano in qualche misura radicati sul territorio regionale e non semplicemente "di passaggio" magari al solo fine di percepire il beneficio, in considerazione anche della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, che quindi impone comunque una qualche forma di selezione dei destinatari degli interventi. Tale periodo temporale, inoltre, non solo è uguale per tutte le categorie ammesse ai benefici, senza distinzione tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ma rende anche omogenei i requisiti di residenza per tutte le prestazioni sociali toccate dall'intervento legislativo, che invece prima presentavano caratteri estremamente diversificati un tanto per semplificare soprattutto per le Amministrazioni locali l'applicazione delle norme.

Passando quindi alla descrizione dell'articolato, l'**articolo 1** chiarisce le finalità del provvedimento legislativo in esame, poc'anzi già illustrate.

Negli articoli successivi:

- all'**articolo 2** è stato eliminato il requisito della cittadinanza comunitaria unitamente a quello della residenza in regione da almeno 36 mesi per accedere agli interventi del c.d. fondo di solidarietà sociale di cui ai commi 5 e segg. dell'art. 9 della Lr 9/2008, prevedendo invece quale requisito ulteriore alla residenza in regione, in alternativa alla cittadinanza di uno stato membro dell'UE, l'appartenenza ad una delle categorie "protette" sopra individuate;

- gli articoli da 3 a 5 incidono sulla Lr 11/2006, relativa a interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità; all'**articolo 3** è stato eliminato il requisito di residenza almeno decennale in Italia e almeno quinquennale in regione per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 8 bis della Lr 11/2006, relativo al c.d. bonus bebè; è stata parimenti eliminata la deroga al predetto requisito a vantaggio dei corregionali all'estero o ai loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, così come a vantaggio degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia;

- parimenti, all'**articolo 4** è stato eliminato il requisito della residenza in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, con deroga a favore dei corregionali all'estero o ai loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione e degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia, previsto dall'art. 10 della medesima Lr 11/2006 per l'accesso alla c.d. carta famiglia;

- all'**articolo 5** sono stati eliminati dall'art. 12 bis della già citata Lr 11/2006 i criteri di priorità degli interventi a favore dei soggetti residenti in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, inserendo invece le categorie destinatarie degli interventi previsti dal capo III siccome sopra individuate;

- gli articoli 6 e 7 apportano invece delle modifiche alla Lr 6/2003 concernente interventi in materia di edilizia residenziale pubblica; all'**articolo 6** è stato eliminato il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni ovvero dello svolgimento di attività lavorativa per il medesimo periodo, previsto dal comma 1.1 dell'art. 12 della Lr 6/2003 per l'accesso agli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, e sostituito dall'appartenenza a una delle categorie già precedentemente indicate;

- allo stesso modo, all'**articolo 7** si provvede a riformulare l'art. 18 ante della Lr 6/2003, eliminando il requisito della residenza in Italia (o dello svolgimento di attività lavorativa) per un periodo di dieci anni, di

cui cinque in regione, per l'accesso all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, inserendo invece la necessità dell'appartenenza a una delle categorie già più volte individuate.

- l'**articolo 8** elimina invece dall'art. 2 della Lr 14/1991, relativa al diritto allo studio, la necessità della residenza (ovvero dello svolgimento dell'attività lavorativa) da almeno cinque anni sul territorio nazionale di cui uno in regione, per i genitori degli alunni, iscritti a scuole non statali, che intendano accedere ai benefici previsti dalla legge, prevedendosi anche in questo caso l'appartenenza invece a una delle categorie sopra richiamate;

- l'**articolo 9** prevede l'estensione degli interventi previsti dalle norme regionali modificate dalla presente legge anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 purchè residenti nel territorio nazionale da almeno cinque anni e di cui almeno ventiquattro mesi in Friuli Venezia Giulia.

- l'**articolo 10** prevede l'abrogazione espressa di talune disposizioni, incompatibili con (o comunque superate da) la nuova formulazione, tra cui l'art. 5 della Lr 18/2009 che introduce deroghe a vantaggio dei corregionali all'estero o ai loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, così come a vantaggio degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia, rispetto ai requisiti di residenza in Italia e/o in regione; è inoltre abrogato anche il comma 1 bis del già citato art. 12 della Lr 6/2003 che prevede maggiorazioni di punteggio a favore dei soggetti residenti in regione da più tempo nella compilazione della graduatoria per l'accesso all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

- all'**articolo 11**, alla luce della situazione presente che richiede quanto prima elementi di certezza normativa, si prevede l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni il giorno successivo alla loro pubblicazione sul BUR.

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali.

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008)

Art. 3 (Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006)

Art. 4 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006)

Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006)

Art. 6 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)

Art. 8 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991)

Art. 9 (Estensione degli interventi)

Art. 10 (Abrogazioni)

Art. 11 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010) è sostituito dal seguente:

"6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Art. 3

(Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006, le parole: “Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.” sono soppresse.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006)

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 11/ 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 bis

(Requisiti dei beneficiari)

1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8bis, 8ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risiede nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:
- a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

1. Il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

“1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)

1. L'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007;
2. Nel caso di nuclei familiari, i requisiti di residenza di cui al comma 1 devono essere soddisfatti da entrambi i coniugi.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) le parole: "nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione e" sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

Art. 9

(Estensione degli interventi)

1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) purchè residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
 - b) l'articolo 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
 - c) l'articolo 39 della Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
 - d) gli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);

- e) il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
- f) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.);
- g) i commi 1.2 e 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 31 della Costituzione è il seguente:

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Protezione sociale)

omissis

5. In attesa dell'organica revisione delle norme in materia sociale, l'Amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale, con il sostegno agli interventi attuati dai Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo a tal fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi.

6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

7. La natura e l'ammontare dell'intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità al beneficio e le modalità di effettuazione dell'intervento sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi sono attuati attraverso i servizi sociali dei Comuni.

8. Le disponibilità del fondo di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale.

9. E' istituito nel bilancio regionale, per le finalità di cui al comma 5, il <<Fondo di solidarietà regionale>> cui affluiscono risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale.

10. Per le finalità di cui al comma 9 e' prevista la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

omissis

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 2, L. R. 18/2009 e come ulteriormente modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 8 bis
(Sostegno alle nascite)

1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1.
2. L'intervento di cui al comma 1 e' cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.
3. I requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 24, L. R. 24/2009 e come ulteriormente modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 10
(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi

nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.

4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

5. La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.

5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo e' fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.

5 quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Note all'articolo 5

Il testo dell'articolo 8 ter della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 è il seguente:

Art. 8 ter

(Soluzioni abitative per nuove famiglie)

1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono, l'Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unità abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.

3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalità dell'intervento regionale.

Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 36 comma 1 della legge regionale 7/2010 è il seguente:

Art. 9
(Sostegno della funzione educativa)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione educativa di cura della famiglia. Al fine di assicurare continuità alla stessa individua anche specifiche modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) modificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore percettore di reddito;
 - b) decesso dell'unico genitore percettore di reddito;
 - c) inabilità sopravvenuta al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozioni di minori o di affidamento preadottivo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i limiti di reddito al di sotto dei quali e' attivabile il beneficio, la sua durata entro il limite massimo di ventiquattro mesi, nonché i criteri e le modalità per la gestione degli interventi regionali per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali.

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 37 comma 1 della legge regionale 7/2010 è il seguente:

Art. 11
(Voucher per l'accesso a servizi e prestazioni)

1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorità preordinate, coordinate con quanto previsto nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro.
2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalità di accesso ai benefici.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 1 legge regionale 17/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Funzioni normative della Regione)

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

- b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
- c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
- d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
- e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

1.2. (ABROGATO).

1 bis. (ABROGATO).

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 18/2009 e come ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
- b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
- c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;

